

DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 2020, n. 125

—

convertito dalla LEGGE 27 NOVEMBRE 2020, n. 159

**Modifiche alla Legge Fallimentare in tema di
«Transazione fiscale e contributiva»
nei concordati preventivi e negli accordi di
ristrutturazione**

Modifiche alla Legge Fallimentare

DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 2020, n. 125 - convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 27 NOVEMBRE 2020, n. 159 pubblicata in G.U. il 3 dicembre 2020 e in vigore dal 4 dicembre 2020

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.



modifiche alla Legge Fallimentare in materia di **omologazione** dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e in materia di **trattamento dei crediti fiscali e previdenziali**, con ciò determinando nella sostanza l'**anticipata operatività di specifiche previsioni contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (agli artt. 48, comma 5, 63 e 88), la cui entrata in vigore, nel suo complesso, è stata differita al 1° settembre 2021.

Modifiche alla Legge Fallimentare

1. Modifica degli artt. 180 e 182 *bis* L.F.:

L'art. 3, comma 1-bis del decreto convertito permette ora al Tribunale di omologare il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione, **pure in mancanza del voto da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o di assistenza obbligatoria**, quando **l'adesione risulti determinante** al raggiungimento delle maggioranze di approvazione del concordato (art. 177 L.F.) o decisiva ai fini delle maggioranze per la stipula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.), e quando anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente ai sensi dell'art. 161, 3° comma L. F., la proposta di soddisfacimento di questi particolari creditori sia **più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**.

Modifiche alla Legge Fallimentare

Introduzione del «CRAM DOWN» : anticipazione del Codice della Crisi di Impresa (CCI)

Con la modifica degli artt. 180 e 182 bis L.F. viene introdotta la possibilità di **sottoporre gli enti impositori al cd. giudizio di «cram down»** ovvero il Tribunale potrà approvare la proposta di transazione fiscale in assenza dell'adesione a parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o di assistenza obbligatoria.

 L'espressione anglosassone “cram down” si riferisce alla circostanza per cui i creditori si vedono costretti ad “inghiottire” la decisione del giudice, nonostante siano in disaccordo.

Tale previsione normativa rappresenta un'anticipazione di quanto previsto nel Codice della crisi all'art. 48, 5° comma, in origine limitato solo ai debiti “fiscali” e agli accordi di ristrutturazione dei debiti e poi **estesa, per effetto del decreto correttivo (DLgs. 147/2020), anche a quelli previdenziali e al concordato preventivo.**

Consente, inoltre, di superare uno scoglio operativo, in conseguenza di una certa «ritrosia» degli enti impositori ad esprimersi, nei tempi della procedura, sulle proposte concordatarie o sugli accordi di ristrutturazione.

Modifiche alla Legge Fallimentare

Non si è trattato di un'anticipazione “integrale” di una delle norme del Codice della crisi, in quanto risulta assenza l'ulteriore previsione – contenuta nel CCI – di un limite **temporale** entro il quale il creditore dovrà prestare adesione. Infatti, l'art. 63, recante la disciplina della “Transazione” e degli “accordi sui crediti contributivi”, stabilisce che l'eventuale adesione deve intervenire entro “**novanta** giorni” (e non più “sessanta giorni”, per effetto del DLgs. 147/2020, decreto correttivo) dal deposito della proposta di transazione.

Tale previsione non è stata “riprodotta” dall'art. 3 del DL 125/2020.

Inoltre, la misura avrà un **immediato impatto**, trovando applicazione anche per le procedure pendenti non omologate.

Modifiche alla Legge Fallimentare

2. Modifica dell'art. 182-ter L.F.:

L'art. 3 del decreto convertito ritocca l'istituto della **transazione fiscale**, disciplinato dall'art. 182-ter L.F. (soluzione, in **parte anticipatoria di quanto previsto nel Codice della crisi, all'art. 88**):

a) da un lato, inserendo al primo comma la precisazione che il credito tributario o contributivo chirografario non possa trovare soddisfazione in misura inferiore agli altri crediti che siano chirografari anche a seguito di degradazione per incapacienza;

b) dall'altro lato, modificando il quinto comma dell'art. 182-ter L. Fall., con la previsione che, nelle trattative antecedenti la presentazione di un accordo di ristrutturazione, sia preciso onere del professionista indipendente attestare la convenienza del trattamento proposto per i crediti tributari e contributivi rispetto all'alternativa liquidatoria e che tale punto sia oggetto di specifica valutazione (e motivazione) da parte del Tribunale in sede di omologazione.

✦ Introduzione di un obbligo **nuovo a carico dell'attestatore**, onerato di una specifica attestazione su un aspetto che sarà oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale.

Modifiche alla Legge Fallimentare

L'istituto della transazione fiscale: *ratio legis*

Come si legge nella Circolare n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2020, la *ratio* sottesa all'istituto della transazione fiscale (art. 182 ter, L.F.) inizialmente nato per tutelare, in misura prevalente, gli interessi erariali e l'azione amministrativa, si è evoluta nel senso di contemperare i predetti interessi con la massima salvaguardia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali.

Le finalità dell'istituto si sono in tal modo assestate nell'ottica di individuare soluzioni condivise tra gli operatori economici e il Fisco, così da consentire un equo contemperamento tra gli interessi dei primi e quelli erariali.



Transazione fiscale = procedura “transattiva” tra Fisco e contribuente, collocata nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario.

Modifiche alla Legge Fallimentare

Creditori strategici - Circolare n. 34/E dell'Agencia delle Entrate del 29/12/2020

La circolare inoltre ricorda che nel concordato preventivo trova applicazione il **principio del trattamento non deteriore** per l'erario, principio che deve essere rispettato anche nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Le uniche ipotesi in cui può riconoscersi, in via eccezionale, un trattamento deteriore per l'erario, sono quelle caratterizzate dalla presenza di **creditori «a valenza strategica»**



creditori strategici, sono soggetti ritenuti tali in funzione dell'imprescindibilità del loro apporto ai fini della continuità aziendale.

La strategicità del singolo creditore dovrà essere giustificata sulla base di **elementi oggettivi e concreti** e non meramente asserita.

Modifiche alla Legge Fallimentare

3. Cessazione del DM 4 agosto 2009 (accordi previdenziali) – transazione contributiva



Dalla data di entrata in vigore del DL 125/2020 convertito cessa l'applicazione del DM 4 agosto 2009, concernente modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione degli enti previdenziali delle proposte di accordo sui crediti di natura contributiva nell'ambito delle procedure relative agli accordi di ristrutturazione e concordati preventivi.



Di conseguenza potranno essere falciati anche i debiti relativi al mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Modifiche alla Legge Fallimentare

3. Cessazione del DM 4 agosto 2009 (accordi previdenziali) – transazione contributiva

Limiti dei crediti ammissibili imposti dal DM 4 agosto 2009

L'art. 3 del D.M. definiva precisamente i limiti dei crediti previdenziali ammissibili ai fini degli accordi, stabilendo a seconda del tipo di credito la percentuale minima richiesta per il pagamento parziale, nonché il numero massimo di rate mensili per il pagamento dilazionato.

La proposta di pagamento parziale non può essere inferiore:

- a) Al 100% per i crediti privilegiati di cui al n. 1 dell'art. 2778, comma 1, c.c., tra i quali rientrano per l'intero ammontare i premi assicurativi;
- b) Al 40% per i crediti privilegiati di cui al n. 8 dell'art. 2778, comma 1, c.c.;
- c) Al 30% per i crediti chirografari.

La proposta di pagamento dilazionato non può essere superiore a sessanta rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale, nel tempo, vigente.